

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 976

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(GORIA)

di concerto col **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(GRANELLI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113,
recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in
mare da navi o aeromobili

ONOREVOLI SENATORI. – Il tenore della vigente normativa sanzionatoria in tema di scarichi in mare da navi o da aeromobili disciplinato dalle Convenzioni internazionali richiamate dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, richiede un intervento chiarificatore. In sede di applicazione, infatti, si è ritenuto che l'autorizzazione da parte delle competenti autorità non valga ad escludere la illiceità penale dell'attività di scarico ove quest'ultima,

nonostante l'autorizzazione, sia da considerarsi in contrasto con le prescrizioni delle Convenzioni. In tal senso, il provvedimento autorizzativo finisce con l'essere irrilevante in ordine alla sussistenza del reato, che è invece determinata sulla base delle (eventualmente diverse) risultanze processuali. Tale impostazione, consentita dalla attuale formulazione della normativa (v. articolo 24-bis della legge citata, introdotto dall'art. 3 della legge 2

maggio 1983, n. 305), non può essere accettata per un duplice ordine di ragioni.

Innanzitutto, non è opportuno che la individuazione della nocività dello scarico ai fini penali, considerata la complessità tecnica delle relative valutazioni, sia rimessa ad un accertamento *a posteriori* effettuato con mezzi e criteri che possono essere inadeguati e che comunque sono suscettibili di variare in relazione al singolo processo, essendo preferibile che la valutazione stessa sia riservata alla pubblica amministrazione, la quale deve già istituzionalmente procedervi in via preventiva all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

In secondo luogo, l'impostazione in esame non sembra conforme ai principi che devono ispirare una moderna politica criminale. Infatti, considerato che l'accertamento della nocività (collegato, oltre che alla natura delle sostanze scaricate, alla modalità dello scarico ed agli effetti derivanti dai molteplici processi chimici, fisici e biologici che si verificano nel mare) è non soltanto tecnicamente complesso, ma in molti casi soggetto a diversità di valutazioni, non può essere addossato al cittadino l'onere di verificare la conformità dell'autorizzazione, regolarmente richiesta e rilasciata, alle prescrizioni legislative. Operando in tal modo si pregiudica il diritto dell'interessato di sapere con certezza *a priori* se una determinata attività sia o meno penalmente lecita e vengono altresì moltiplicate le occasioni di errori incolpevoli determinati dal giustificato affidamento del cittadino nella legittimità dell'operato dell'amministrazione.

Conseguentemente, con l'articolo 1 del presente decreto-legge si modifica l'originaria disposizione incriminatrice allo scopo di stabilire i seguenti principi:

a) la sanzione penale è applicabile solo per gli scarichi in mare da navi o da aeromobili senza autorizzazione e non per violazione diretta del divieto di scarico, sancito dalle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia. Donde l'impossibilità per il giudice di disapplicare il provvedimento autorizzatorio, ritenuto illegittimo, e di ravvivare l'ipotesi di reato per semplice inosservanza del divieto, pur in presenza dell'autorizzazione;

b) l'autorizzazione accerta, in concreto, se lo scarico può essere consentito, con la conseguente rimozione del divieto, qualora sussista la condizione prevista dalle stesse Convenzioni internazionali circa la rapida degradabilità in mare delle sostanze o dei materiali compresi nella lista «nera».

Seguendo la medesima impostazione e per realizzare coerenza e unitarietà della disciplina degli scarichi in argomento in conformità delle medesime Convenzioni internazionali, con l'articolo 2 si introduce una modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, allo scopo di chiarire che lo scarico in mare da navi o aeromobili di rifiuti di qualsiasi tipo - quindi anche dei rifiuti tossici e nocivi - è sottoposto alla disciplina autorizzatoria di cui alla «legge Merli», che dovrà essere conforme alle richiamate Convenzioni internazionali, e pertanto non è applicabile il divieto assoluto di scarico in mare di rifiuti tossici e nocivi ricavato, secondo un orientamento interpretativo, dal combinato disposto degli articoli 9, terzo comma, e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Dalla disposizione risulta dunque che la responsabilità penale sussiste soltanto nel caso di scarico senza autorizzazione (o in violazione di prescrizioni autorizzatorie, ovvero con autorizzazione rifiutata o revocata) e non in caso di autorizzazione illegittima.

Le gravissime e irreparabili conseguenze che sul piano economico e sociale possono derivare dal prolungarsi della paralisi dell'attività produttiva, determinata da provvedimenti cautelari emessi nell'ambito di procedimenti penali in corso, rendono evidente la sussistenza della necessità e dell'urgenza, che giustificano l'emanazione del presente provvedimento.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1988.

**Modificazioni del sistema sanzionatorio
per gli scarichi in mare da navi o aeromobili**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire una più puntuale disciplina del sistema sanzionatorio relativo agli scarichi in mare aperto da navi o da aeromobili, anche al fine di assicurare la continuità dell'attività produttiva in presenza di autorizzazioni amministrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'ambiente, di grazia e giustizia, delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'articolo 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1983, n. 305, è sostituito dal seguente:

«Art. 24-*bis*. - Si applica la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico, effettuato in mare da navi o da aeromobili senza autorizzazione, contiene sostanze o materiali per i quali le convenzioni internazionali sanciscono il divieto di scarico».

Articolo 2.

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è aggiunto in fine il seguente comma:

«La legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, disciplina, anche agli effetti penali, gli scarichi in mare da navi o da aeromobili in conformità alle convenzioni internazionali di cui all'articolo 11 della medesima legge».

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1988.

COSSIGA

GORIA - RUFFOLO - VASSALLI - GRANELLI
- BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI